

FAQ SU ANIMALI DA COMPAGNIA

COSA OCCORRE FARE PER OTTENERE IL PASSAPORTO EUROPEO PER ANIMALI DA COMPAGNIA?

Il Regolamento CE 998/2003 prevede che i nostri animali siano muniti di un libretto di accompagnamento o "passaporto", rilasciato dai Servizi Veterinari di Sanità Animale, per poter viaggiare insieme ai loro proprietari nei paesi UE.

Tale documento, richiesto per movimentazioni a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, ha l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza contro i rischi sanitari legati alla circolazione degli animali da compagnia, in quanto identifica l'animale e ne attesta lo stato sanitario.

Per poter ottenere il "passaporto" è indispensabile che l'animale sia iscritto all'anagrafe regionale ed identificato con apposito microchip. Anche gatti e furetti devono essere identificati, iscritti all'anagrafe regionale e possedere il documento comunitario per poter viaggiare con i loro padroni.

Per il rilascio del passaporto è indispensabile la vaccinazione antirabbica che deve essere eseguita sull'animale 21 giorni prima della partenza la prima volta, mentre le successive vaccinazioni possono essere effettuate anche il giorno prima, tenendo sempre presente la data di validità della vaccinazione.

Per Svezia, Regno Unito, Irlanda e Malta è necessario attivarsi circa

sei mesi prima della partenza per avere il Passaporto, in quanto il Regolamento CE prevede disposizioni ad hoc per gli spostamenti di animali domestici in quei Paesi, che richiedono tempi lunghi di attuazione.

Per ottenere il passaporto, il cui costo è di € 10, occorre rivolgersi alla SC Sanità Animale dell'Azienda USL VdA (0165/774633); gli operatori della segreteria danno indicazioni relativamente al Veterinario USL di territorio da contattare.

QUALI ADEMPIMENTI BUROCRATICI SONO NECESSARI QUANDO SI DETIENE UN CANE?

La legge regionale 22/11/2010 n° 37 (che ha abrogato la legge regionale del 28/04/1994 n° 14) prevede l'obbligo per il proprietario o detentore di un cane, residente in Valle d'Aosta o ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a 90 gg, di provvedere alla sua iscrizione all'anagrafe regionale canina entro 30 gg dalla nascita o, per i cani di età superiore, entro 30 gg dal possesso dell'animale. L'iscrizione si effettua gratuitamente presso il comune di residenza o di abituale dimora del proprietario o detentore del cane.

Ad ogni cane iscritto all'anagrafe regionale canina è assegnato un codice di identificazione numerico che contraddistingue ciascun cane in modo univoco.

Nei primi due mesi di vita, il cane deve essere sottoposto all'operazione di tatuaggio elettronico mediante microprocessore. I Comuni, su indicazione dei Servizi Veterinari, rendono noti orari e luoghi in cui vengono effettuate le operazioni di microchippatura. L'operazione è gratuita se effettuata dai Servizi Veterinari dell'Azienda USL ma può essere effettuata anche da Veterinari liberi professionisti autorizzati dall'Azienda USL, in questo caso a pagamento.

I proprietari o detentori di cani devono denunciare al Comune presso il quale hanno iscritto il loro cane, **ENTRO 15 GG DALL'EVENTO:**

- il trasferimento della propria residenza o abituale dimora per periodi superiori a 90 gg;
- la cessione definitiva della proprietà o della detenzione del cane;
- la morte del cane

I proprietari o detentori di cani devono denunciare al Comune, al canile regionale, ai servizi veterinari dell'Azienda USL o al corpo forestale della Valle d'Aosta, **ENTRO 5 GG DALL'EVENTO:**

- lo smarrimento del cane
- la sottrazione del cane

In caso di morte del proprio animale, il proprietario o detentore deve contattare il canile regionale per la cremazione dell'animale.
E' ammessa l'inumazione delle spoglie in terreni privati, previa comunicazione al Comune territorialmente competente.